**Mod. 1 – accertamento violazione del divieto di fumo da parte di alunno minorenne**

Lo studente della classe

il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel locale/ambiente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

è stato sorpreso a fumare.

Pertanto è sanzionato con il seguente provvedimento disciplinare:

di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Il Responsabile per l’accertamento

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico*

**Mod. 2 - VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

In data alle ore , nel locale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha constatato che il Sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Prov. di ) il , residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in Via

 n. , ha violato tale divieto, in quanto:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(es. sorpreso nell'atto di fumare).

**Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 art. 189)**

In relazione alla infrazione:

* essa viene contestata e il trasgressore ha tenuto a dichiarare quanto segue:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* essa non viene contestata/consegnata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.) perché:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00), nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il pagamento deve essere effettuato dal trasgressore, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, mediante una delle seguenti modalità:

1) versamento a “Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Chieti”, utilizzando il modello **F23** precompilato fornito dall’Istituto;

2) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 come specificato nel punto precedente.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (**€ 27,50**) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (**€ 55,00**), nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ai sensi della L. 584/1975, il Dirigente Scolastico è obbligato a comunicare l’avvenuta irrogazione della sanzione al Prefetto di Chieti.

Entro sessanta giorni dall’avvenuto accertamento/notifica, il trasgressore dovrà consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, al DSGA, onde evitare l’invio del rapporto al Prefetto (v. capoverso seguente).

Ai sensi dell’art. 9 della L. 584/1975 e dell’accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, il Dirigente Scolastico presenta rapporto con la prova dell’eseguita contestazione al Prefetto di Chieti (competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l’eventuale ricorso dei trasgressori), richiedendo al contempo la riscossione coattiva.

Qualora non avvenga la conciliazione nel corso della procedura di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire al Prefetto di Catania scritti difensivi e documenti, e/o chiedere di essere sentito.

In alternativa, l’interessato ha facoltà di ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

Il Prefetto, sentito l’interessato ove questi ne faccia richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l’oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Altrimenti, il Prefetto emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, del quale è trasmessa copia integrale al Dirigente Scolastico ed è data comunicazione al soggetto interessato.

Avverso l’ingiunzione del Prefetto, l’interessato può proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l’assistenza di difensore.

Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81, in quanto compatibili.

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali

□ viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma allo stesso, per ricevuta

□ Non viene consegnato all'interessato perché

IL TRASGRESSORE IL VERBALIZZANTE

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prot. n° Luogo e data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Al S. E. il PREFETTO di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Oggetto**: Rapporto a carico di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e ss.mm.ii.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di
pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004

Si prega cortesemente di voler comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

**Il Dirigente Scolastico**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**





*Ministero dell’Istruzione e del Merito***Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera***"Giovanni Marchitelli"*

 Via Roma 22/bis - 66047 - Villa Santa Maria (CH)
C.F. 81001840693 **-** Centralino 0872.944422 - Fax 0872-940561
*CHRH01000N@istruzione.it* *-* *CHRH01000N@pec.istruzione.it*[*www.istitutoalberghierovillasantamaria.edu.it*](http://www.istitutoalberghierovillasantamaria.edu.it)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Prot. n° Luogo e data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Comunicazione alla famiglia per violazione del divieto di fumo***

Ai genitori dell’alunno/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 della classe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

**SI COMUNICA**

che l’alunno/a non ha rispettato le norme sul divieto di fumo nelle Istituzioni Scolastiche.

All’allievo/a, nel momento dell’accertamento della violazione, è stata irrogata la seguente sanzione disciplinare, di cui si terrà conto per l’attribuzione del voto di condotta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Dirigente Scolastico**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**